

Treviglio, 21 Marzo 2022

D.LGS 81/2008: NOVITÀ PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e la conseguente legge di conversione 215/2021, hanno apportato una “riforma” del D.lgs 81/2008 che riguarda:

- L'introduzione della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
- Modifiche al ruolo di preposto alla sicurezza e alla sua formazione;
- Maggiore attenzione all'importanza dell'addestramento accanto all'informazione e formazione dei lavoratori.

Approfondiamo di seguito gli aspetti modificati dalla normativa.

DATORI DI LAVORO

Una delle novità introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, riguarda l'introduzione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per la figura del Datore di Lavoro. La successiva Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito le prime indicazioni in merito alla tempistica dell'entrata in vigore di tale obbligo, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La circolare demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 in materia di formazione, in modo da garantire tra l'altro l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Pertanto, riguardo al datore di lavoro, sarà necessario attendere il sopracitato Accordo per determinare la durata, le modalità e i contenuti minimi della specifica formazione per i Datori di Lavoro.



PREPOSTI

Le modifiche al testo unico salute e sicurezza sul lavoro danno maggiore risalto al loro ruolo e alle responsabilità della figura del Preposto alla sicurezza. Vediamole di seguito:

- È stato introdotto l'obbligo (penalmente sanzionato), di individuazione da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di uno o più Preposti alla sicurezza per l'effettuazione delle attività di vigilanza. L'individuazione deve essere esplicita e scritta, con assoluta autonomia di forma, su come effettuarla. Ovviamente però, l'individuazione di tale figura, deve avvenire solo laddove la complessità e l'organizzazione aziendale lo renda necessario, o dove di fatto sono già presenti una o più figure che sovrintendono al lavoro altrui.
- Viene specificato: che i contratti e accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento previsto per il Preposto alla sicurezza per lo svolgimento delle sua attività e che tale figura non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.
- Oltre agli obblighi già previsti per il Preposto alla sicurezza "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione", dal 21 dicembre è stato aggiunto che, "in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

Inoltre, ulteriore novità tra gli obblighi del preposto, è che deve: "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Questi due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale, con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

- Per lo svolgimento di attività in appalto o subappalto, è stato introdotto l'obbligo per i Datori di Lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare per iscritto al datore di lavoro committente, i nominativi di chi svolge la funzione di preposto alla sicurezza. I Datori di Lavoro che non lo comunicano sono passibili di sanzione penale.
- Per quanto riguarda la formazione del Preposto alla Sicurezza, si prevede che tali figure ricevano una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico, per garantire i quali, le "attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale (in precedenza era quinquennale) e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi

rischi". Tale violazione è punita, per il Datore di Lavoro e il Dirigente, con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

In merito alla formazione del preposto, la sopra citata circolare dell'INL, specifica che:

- La previsione di un Accordo Stato – Regioni da adottarsi entro il 30 giugno 2022, non fa comunque venire meno, l'attuale obbligo formativo secondo quanto previsto dal vigente accordo del 21/12/2011. Risulta quindi fondamentale verificare se all'interno della propria realtà aziendale vi sia la necessità di individuazione e nomina di Preposto alla sicurezza e se tale figura sia già correttamente individuata e formata.
- I requisiti di adeguatezza e specificità della formazione del preposto (da garantire attraverso modalità interamente in presenza e con periodicità almeno biennale), verranno definiti e verificati secondo i contenuti del nuovo accordo Stato – Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022 che introdurrà un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Dato che a legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021 la stessa risulta entrata in vigore il giorno dopo.

Pertanto, in merito all'aggiornamento ad oggi con cadenza biennale della formazione dei preposti già operativi nelle aziende, in attesa della pubblicazione dello specifico Accordo Stato – Regioni il nostro Studio consiglia:

- Per le aziende i cui preposti che hanno l'aggiornamento quinquennale della specifica formazione in scadenza entro il 21/12/2023 di rispettare la scadenza già prevista;
- Per le aziende i cui preposti che hanno l'aggiornamento quinquennale della specifica formazione in scadenza oltre il 21/12/2023 di procedere all'aggiornamento di tale formazione comunque entro tale data;
- Per tutte le aziende un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore durante il quale informare e formare i Preposti alla sicurezza aziendali sulle novità introdotte.

OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Tale obbligo era già previsto dal D.L. 81/08 in cui si prevedeva che l'addestramento dovesse essere effettuato *da persona esperta e sul luogo di lavoro*. Con la recente modifica è stato aggiunto che 'l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato'.

I contenuti obbligatori dell'attività di addestramento trovano immediata applicazione successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, cioè il 21 dicembre 2021, anche per quanto concerne il tracciamento in 'apposito registro anche informatizzato' delle attività svolte. Pertanto la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della prova pratica e/o dell'esercitazione applicata richieste. Non viene per ora sanzionato invece il tracciamento dell'addestramento nel registro anche informatizzato, rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Si suggerisce pertanto di verificare che tutti i lavoratori in forza all'azienda siano stati sottoposti ad idoneo addestramento:

- che riguardi tutti gli aspetti sopra indicati e soprattutto, che non riguardi solo il "normale lavoro", ma anche le situazioni di emergenza, i guasti e i malfunzionamenti di macchine ed attrezzature.
- che non deve esaurirsi in un'attività singola, ma richiedere la programmazione e l'attuazione di più attività e ripetersi nel tempo all'introduzione di nuove attrezzature, sostanze, dispositivi, procedure.
- che sia tracciato in modo da identificare chiaramente cosa è stato fatto, come è stato fatto, quando e per quanto tempo è stato fatto, chi lo ha ricevuto e chi lo ha effettuato. Per quanto riguarda chi lo effettua, a seconda dei diversi casi e necessità può riguardare una o più delle seguenti figure: datore di lavoro, RSPP o consulente esterno, preposto, formatore, tecnico esperto.

Si ricorda, infine, che tra le violazioni che fanno scattare provvedimento di sospensione dell'attività dei lavoratori interessati da parte dell'Organo di Vigilanza, c'è proprio la loro *"mancata formazione ed addestramento"*.



Per spiegazioni e supporto negli adempimenti:

Dott. Matteo Guerretti: 347 799 1548

Dott. Luca Guerretti: 393 980 0913